



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 7/2025

OGGETTO: Deducibilità Costi di rappresentanza

A seguito della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), sono state **modificate le condizioni formali per la deducibilità delle spese di rappresentanza** a partire dall'anno di imposta 2025, le quali devono essere obbligatoriamente sostenute attraverso **strumenti di pagamento tracciabili**. In particolare, per essere considerate deducibili, i pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o postale, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari o circolari, oppure tramite app per smartphone che consentano transazioni sicure con codice IBAN e numero di cellulare.

Questa nuova disciplina è limitata esclusivamente alle spese di rappresentanza, lasciando fuori dall'ambito degli obblighi di tracciabilità altre categorie di spese, come quelle di pubblicità e propaganda o le spese di ospitalità così come le spese di rappresentanza sostenute nel reddito di lavoro autonomo.

Si rammenta come le spese di rappresentanza siano deducibili se soddisfano precisi **criteri di inerenza e documentazione**; devono essere relative a spese per erogazioni **a titolo gratuito di beni e servizi, collegate a finalità promozionali o relazionali**, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa oltre ad essere coerenti con le pratiche commerciali di settore.

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza.

La deducibilità è comunque soggetta a limiti quantitativi legati ai ricavi dell'impresa:

- 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro.
- 0,6% per ricavi tra 10 e 50 milioni di euro.
- 0,4% per ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Per i **beni gratuiti di valore unitario fino a 50 euro**, è prevista una deducibilità integrale. Tuttavia, nel caso di omaggi composti, il limite si applica al valore complessivo dell'omaggio effettivamente offerto.



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

All'interno di queste casistiche le **spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande**, se classificate come spese di rappresentanza, sono deducibili al 75%. Una volta applicato questo limite, le spese vengono sommate alle altre spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti percentuali calcolati sui ricavi aziendali.

Di particolare importanza, infine, sono le **spese per ospitare clienti**, spesso oggetto di incomprensioni poiché non sono considerate spese di rappresentanza. Pertanto, non sono soggette ai limiti quantitativi di deducibilità, a condizione che:

- venga mantenuta una documentazione adeguata, comprensiva delle generalità degli ospiti e della natura dei costi sostenuti;
- le spese riguardino esclusivamente i clienti (inclusi quelli potenziali), escludendo altre categorie, come fornitori o giornalisti

Distinti saluti.

Padova, 20.01.2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA